



GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DURATA 7 ANNI (5 ANNI GARANTITI + 2 ANNI OPZIONALI DI RINNOVO)

GARA 8169641 CIG 8775369F92

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Servizi base.....	3
Art. 3 – Prestazioni minime.....	4
Art. 4 – Situazione assicurativa.....	5
Art. 5 – Valore stimato dell'affidamento	6
Art. 6 - Durata contrattuale.....	7
Art. 7 - Organizzazione del servizio	7
Art. 8 - Remunerazione del servizio	9
Art. 9 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto - Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.....	9
Art. 10 - Responsabilità del Broker	10
Art. 11 – Obblighi del Broker	11
Art. 12 – Obblighi dell'Università.....	11
Art. 13 - Penali e risarcimento danni.....	12
Art. 14 - Polizza Assicurativa.....	14
Art. 15 - Personale	14
Art. 16 - Deposito cauzionale definitivo.....	14
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e subappalto	15
Art. 18 - Sospensione del contratto.....	15
Art. 19 - Risoluzione del contratto e cauzione.....	15
Art. 20 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Università	17



Art. 21 - Controversie - Foro competente.....	17
Art. 22 - Clausola Broker	18
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	18
Art.24 - Cessione e/o fusione di azienda	18
Art. 25 - Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile	19
Art. 26 – Applicazione del patto di legalità	19
Art. 27 – Codice di comportamento	19
ART. 28 – Spese, imposte e tasse	19
Art. 29 - Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge.....	20
Art. 30 – Trattamento e tutela dei dati personali	20



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo (brokeraggio) a favore dell'Università Politecnica delle Marche, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa.

L'appalto dovrà comprendere:

- a) Servizi base, di cui al successivo art. 2, che dovranno essere resi preliminarmente alla predisposizione delle nuove procedure concorsuali, da bandirsi da parte dell'Università nel corso della durata del presente appalto, volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici;
- b) Prestazioni minime, di cui al successivo art. 3, da rendersi per tutta la durata contrattuale del servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo.

Art. 2 - Servizi base

- 1) attività di "risk management" quali: individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposta l'Università, prevenzione, controllo e gestione dei rischi effettivi e probabili, studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi, ecc.;
- 2) analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione di eventuali zone di scopertura, valutazione delle condizioni di copertura esistenti, indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Università da qualsiasi rischio possibile e prevedibile;
- 3) elaborazione di un programma assicurativo correttivo, migliorativo ed integrativo riferito alle coperture assicurative esistenti, che evidenzia interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine;
- 4) assistenza e consulenza continuativa durante le varie fasi delle suddette procedure di gara;
- 5) consulenza ed assistenza per le operazioni di stima e/o di revisione dei valori ai fini assicurativi del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo, aggiornamento e verifica degli stessi, attività di individuazione dei "beni pregevoli", ecc.;
- 6) elaborazione di bozze e schemi di elaborati tecnici quali: capitolati d'onori, bandi di gara, lettere di invito, criteri di valutazione delle offerte, moduli offerta, ecc., che saranno approvati dall'Amministrazione in sede di indizione delle rispettive gare d'appalto per aggiudicare i singoli contratti di polizza per la copertura dei rischi;



- 7) controllo dei contratti da emettere, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati d'oneri approvati dall'Amministrazione.

Art. 3 – Prestazioni minime

Per tutta la durata contrattuale, le prestazioni minime, elencate in forma indicativa e non esaustiva, che compongono l'attività di assistenza nella gestione delle polizze e dei sinistri sono:

- 1) attività di "risk management" quali: individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposta l'Università, prevenzione, controllo e gestione dei rischi effettivi e probabili, studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi, ecc.;
- 2) monitoraggio nel tempo dello stato dei rischi, in base all'evoluzione del mercato e delle nuove esigenze dell'Università e contestuale aggiornamento delle relative coperture assicurative;
- 3) presentazione di una relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento;
- 4) trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- 5) assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Università, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici;
- 6) soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc";
- 7) gestione amministrativa del complesso delle polizze stipulate e stipulande: segnalazione scadenze contrattuali, calcolo e pagamento dei premi, regolazione premi da corrispondere alle Compagnie assicurative, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti;
- 8) assistenza in caso di richiesta agli appaltatori di lavori, servizi, forniture o ai soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ateneo, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto nonché successiva verifica delle stesse;
- 9) assistenza telefonica ed *on line* mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, garantita costantemente senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore;
- 10) attività di formazione e informazione del personale preposto alla gestione delle problematiche assicurative, finalizzate al trasferimento di *know how* e alla



razionalizzazione delle procedure, anche mediante l'organizzazione di corsi, convegni, ecc., da svolgersi anche presso la sede dell'Ateneo;

- 11) garantire continuativi ed efficaci collegamenti, scambi di flussi informativi documentali, circolari periodiche, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di "information technology" riguardanti: aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione;
- 12) messa a disposizione di strumenti e relative applicazioni informatiche accessibili tramite internet per la consultazione dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, che rendano quantomeno disponibili:
 - a) le informazioni, anche relative ai dati contabili, sulle singole polizze;
 - b) l'elenco dei sinistri aperti su ogni polizza, con possibilità di accedere al dettaglio di ogni sinistro, in modo da seguire tutte le fasi di evoluzione dei sinistri dalla denuncia alla liquidazione;
 - c) la segnalazione per l'inoltro delle comunicazioni relative all'interruzione dei termini di prescrizione di tutti i sinistri aperti.

Il Broker deve garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento, laddove necessario, in tempo reale, della banca dati informatica;

- 13) consulenza tecnica, legale e peritale nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dagli Uffici preposti, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni, ecc..;
- 14) su richiesta dell'Università, analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed adempimenti analoghi);
- 15) consulenza e redazione di pareri esauritivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ateneo riterrà opportuno richiedere.

Art. 4 – Situazione assicurativa

I contratti assicurativi stipulati dell'Università Politecnica delle Marche in vigore alla data del bando di gara sono i seguenti:

POLIZZA	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO ANNUO NETTO
Polizza di Responsabilità Civile verso: Terzi e Prestatori di lavoro (RCT-RCO)	€ 34.955,00	€ 24.863,52



Polizza Kasko Automezzi Dipendenti	€ 22.500,00	€ 19.823,79
Polizza RCP Professionale Dipendenti	€ 17.000,28	€ 13.906,16
Polizza infortuni per Studenti	€ 72.000,00	€ 61.081,65
Polizza RCT Professionale Specializzandi	€ 798,00	€ 567,62
Polizza infortunio conducenti Auto Proprie	€ 5.000,00	€ 4.241,78
Polizza malattie Rischi Speciali	€ 11.910,00	€ 11.579,90
Polizza libro matricola RC Auto Libro matricola	€ 17.975,67	€ 14.653,17
Incendio e furto	€ 61.978,00	€ 52.818,97
TOTALE	€ 304.408,22	€ 256.355,53

Art. 5 – Valore stimato dell'affidamento

Il valore stimato del presente affidamento è stato calcolato applicando le percentuali relativamente del 5% per le polizze RC Auto e del 10% per tutte le altre polizze, sulla totalità dei premi imponibili intermediati nel periodo annuale assicurativo contrattuale in corso di vigenza e, dunque, fissata indicativamente in complessivi € 213.999,99 di cui:

PERIODO	IMPORTO
N.5 ANNI BASE	€ 98.105,00
N.2 ANNI OPZIONALI DI RINNOVO	€ 39.242,00
EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI	€ 9.810,50
ULTERIORI EVENTUALI ESIGENZE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ CHE DOVESSERO MANIFESTARSI IN CORSO DI VIGENZA, ATTUALMENTE NON IDENTIFICABILI E QUANTIFICABILI	€ 66.842,49
TOTALE	€ 213.999,99



In ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. poiché, valutate le attività oggetto del presente capitolato, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico del Broker in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Durata contrattuale

Il servizio avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'opzione di eventuale rinnovo di ulteriori anni due.

Dalla data di stipula del contratto il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32, co. 8 Codice dei contratti, così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, è facoltà dell'Università autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza.

Fatta salva l'opzione di rinnovo di ulteriori anni due che precede, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio, ex art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione di un nuovo contraente.

In caso di proroga il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna ad assicurare una leale collaborazione con il Broker subentrante per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà, in particolare:

- 1) mantenere in essere un Ufficio operativo presso il Comune di Ancona;
- 2) designare un referente per l'Università, che sarà il Responsabile del Servizio iscritto al R.U.I di cui al D.lgs. n. 209/2005, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio;



- 3) dedicare al servizio stesso del personale professionalmente qualificato: tali figure professionali ed il Responsabile del Servizio dovranno presenziare periodicamente presso gli uffici dell'Ateneo ed ogni qualvolta si renda necessario su espressa richiesta dell'Università.
Inoltre il Broker, in caso di richiesta da parte dell'Università di sostituzione del personale dedicato per motivato mancato gradimento, dovrà:
 - a) provvedere alla sostituzione dello stesso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta;
 - b) garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara e richieste dal presente capitolato speciale d'appalto.
Qualora il Broker disattenda tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.
- 4) effettuare almeno un incontro mensile presso i competenti uffici dell'Università per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificatamente legato alle polizze in corso;
- 5) individuare il sostituto del Responsabile del Servizio in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio nonché anche egli iscritto al R.U.I di cui al D.lgs n. 209/2005;
- 6) assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Università del Responsabile del Servizio.

Le prestazioni che dovranno essere svolte vengono di seguito elencate in forma indicativa e non esaustiva:

- a. l'Università Politecnica delle Marche autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e le proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
- b. il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Università, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Università;
- c. nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione;
- d. la stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Università;



Il Responsabile del Servizio, individuato dal Broker ed in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2) dovrà, in particolare:

- 1) intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- 2) presenziare a supporto del funzionario competente o suo delegato agli incontri con i periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri.

Art. 8 - Remunerazione del servizio

Il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Università alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. I compensi sono calcolati sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti di assicurazione stipulati, rinnovati o confermati a cui verrà applicata un'aliquota provvigionale del 5% per le polizze RC Auto e del 10% per tutte le altre polizze.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Università Politecnica delle Marche, l'entità dei suddetti compensi, ovvero il tasso di provvigione fisso, del 5% per le polizze RC Auto e del 10% per tutte le altre polizze, sarà specificato in tutte le polizze stipulate dall'Università con l'assistenza del Broker. Allorché l'Università provveda a stipulare polizze, assicurative o fideiussorie, non avvalendosi dell'intermediazione del Broker, a quest'ultimo non sarà dovuto alcun compenso.

Nessun compenso sarà dovuto al Broker in caso di cattivo esito delle procedure di evidenza pubblica indette con la sua assistenza per cause direttamente a lui imputabili.

Art. 9 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto - Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016 il direttore dell'esecuzione per il contratto (DEC) in questione è la rag. Loredana Forlani, Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Mobiliare, Servizi Assicurativi e Cassa, tel. 071/2202237, email l.forlani@univpm.it.

Il Broker si obbliga ad eseguire la prestazione in conformità alle disposizioni impartite dal DEC ed a consentire all'Ente di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



Art. 10 - Responsabilità del Broker

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto con propri mezzi, propria organizzazione e rischio di impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento e utilizzo della documentazione necessaria.

Il Broker è altresì responsabile per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell'aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad essi afferenti. Il Broker, inoltre, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Università Politecnica delle Marche;
- b. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c. obbligo di mettere a disposizione dell'Università Politecnica delle Marche ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Inoltre:

- d. il Broker è l'unico responsabile del contenuto dei contratti di assicurazione, stipulati dalla stazione appaltante, che ha contribuito a determinare, modificare e/o integrare;
- e. il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità;
- f. il Broker è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio, conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell'Università per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;
- g. durante l'esecuzione del contratto, il Broker è responsabile per danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Università e/o a terzi, a causa dell'operato dei propri dipendenti. E' fatto dunque obbligo al Broker di mantenere l'Università sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati;
- h. il Broker risponde altresì dei danni causati che si manifestino anche dopo la scadenza del presente appalto;
- i. l'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il Broker assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione in violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse



derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11 – Obblighi del Broker

Il Broker si impegna a:

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- mettere a disposizione di questa Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto a:

- eseguire il servizio nell'interesse esclusivo dell'Università, osservandone le indicazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze della stessa, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università e collaborando lealmente con gli uffici competenti, mantenendo a tal fine un atteggiamento di obiettività ed indipendenza;
- tener il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 c.c.
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione scritta.

Art. 12 – Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a:

- comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:



- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il consulente dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente. L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto: pertanto, l'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione.

Art. 13 - Penali e risarcimento danni

L'Università avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, determina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione delle seguenti penali:

- a) la mancata elaborazione di bozze e schemi di elaborati tecnici quali capitolati d'onori, bandi di gara, lettere di invito, criteri di valutazione delle offerte, moduli offerta, ecc., che saranno approvati dall'Amministrazione in sede di indizione delle rispettive gare d'appalto per aggiudicare i singoli contratti di polizza per la copertura dei rischi:
 - per i primi 15 giorni solari di ritardo, decorrenti dal conferimento dell'incarico da parte dell'Università, verrà applicata una penalità pari ad Euro 50,00 giornaliera;
 - dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad Euro 98,00 giornaliera;
 - dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, l'Università si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
- b) la mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, comporterà l'applicazione di una penalità pari ad Euro 74,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
- c) la mancata realizzazione nell'anno di riferimento dell'attività di formazione e informazione del personale preposto alla gestione delle problematiche assicurative, finalizzate al trasferimento di *know how* e alla razionalizzazione delle procedure, anche



- mediante l'organizzazione di corsi, convegni, ecc., da svolgersi anche presso la sede dell'Ateneo, secondo quanto indicato in sede di gara nell'offerta tecnica e secondo quanto previsto al precedente art. 3, n. 10, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 per ogni ora non effettuata. In tal caso l'Università avrà la facoltà di realizzare la formazione rivolgendosi ad altri soggetti;
- d) la mancata presenza del Responsabile del Servizio a supporto del funzionario competente o suo delegato agli incontri con i periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà l'applicazione di una penalità pari ad Euro 98,00 per ogni mancata presenza;
 - e) la mancata trasmissione semestrale, a decorrere dal conferimento dell'incarico di brokeraggio, della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, comporterà l'applicazione di una penalità pari ad Euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Nei casi non previsti nelle fattispecie precedenti sarà compito del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) valutare, di volta in volta, l'eventuale applicazione di penali ed il loro relativo importo.

Le penalità saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile Unico del Procedimento, da comunicare al Broker a mezzo PEC, assegnandogli un termine ritenuto congruo di volta in volta, per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà senza indugio all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione definitiva e a darne notizia al Broker, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato l'Università, dopo aver proceduto a richiamo scritto al Broker, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni del Broker, si riserva di applicare una penale pari alla cauzione definitiva o di minor importo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Viene comunque fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per gli ulteriori danni che l'Università dovesse subire a causa dell'inadempimento stesso.

In tutti i casi in cui il Broker è tenuto a pagare penali o al risarcimento danni, l'Università procede mediante incameramento totale o parziale della cauzione.

L'Università si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di risolvere l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.



L'Università in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio.

Art. 14 - Polizza Assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale (copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge) così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore ad € 7.000.000,00. Copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata a ogni rinnovo.

Il Broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Università.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Personale

Il Broker si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti i vigenti CCNL.

Il Broker si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 16 - Deposito cauzionale definitivo

L'Aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nelle forme previste dall'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



L'importo della garanzia è ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 co. 7 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Università ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto dopo 180 giorni la scadenza del contratto.

Qualora l'Università debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), l'Aggiudicatario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di venti giorni dal suo incameramento da parte dell'Università. In caso di inadempienza, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell'art. 105 co. 1 del d.lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto. Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal Broker, il subappalto è concesso nella misura massima del 30%.

Art. 18 - Sospensione del contratto

L'aggiudicatario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Università. Di conseguenza, la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

In caso di sospensione del contratto su iniziativa dell'Università, operano le disposizioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Risoluzione del contratto e cauzione



All'atto della stipula del contratto il Broker dimostrerà di aver costituito cauzione - a garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte -conforme alle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto senza alcun preavviso ex art. 1456 c.c., in caso di:

- a) mala fede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Università;
- b) violazione del divieto, di cui al successivo art. 11 del presente capitolato, di agire in nome e per conto dell'Università e di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
- c) cessione totale o parziale del contratto o affidamento in subappalto delle attività e prestazioni di cui al presente capitolato, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- d) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale;
- f) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al primo periodo del presente articolo;
- g) concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile;
- h) mancato rispetto della vigente normativa antimafia, anche se riguardante un solo membro in caso di ATI;
- i) inadempienza accertata alle disposizioni di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, ivi comprese quelle che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se riguardante un solo membro in caso di ATI;
- j) inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., anche se riguardante un solo membro in caso di ATI;
- k) interruzione del servizio, a qualunque causa dovuta;
- l) cancellazione dall'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, d. lgs. 209/2005, oppure esecuzione in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato d. lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., anche a carico di un solo membro in caso di ATI;
- m) mancato completamento delle attività preliminari all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la scelta delle Compagnie assicuratrici in tempo utile per l'espletamento delle predette procedure. In tal caso, il Broker resta responsabile di ogni conseguenza dannosa a carico dell'Università, dei suoi dirigenti e dei suoi funzionari;
- n) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al presente capitolato, riservandosi di diffidare il Broker a mezzo Pec, nella quale sarà indicato: a) il termine entro il quale il Broker



potrà formulare osservazioni; b) il termine entro il quale il Broker dovrà porre rimedio all'inadempimento.

Ove il Broker non provveda a porre rimedio all'inadempimento, l'Università si riserva il diritto di procedere di diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., senza che l'inadempiente possa avere nulla a pretendere e fermo rimanendo il diritto dell'Università al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi e l'affidamento in danno ad altra società;

- o) violazione degli obblighi previsti dal DPR n.62/2013, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001" e del Codice di comportamento adottato dall'Università, del Piano di prevenzione della corruzione dell'Università e del Protocollo di Legalità;
- p) cattiva gestione della scadenza dei premi: in particolare, il Broker resta responsabile della mancata copertura assicurativa dell'Università determinata dalla intempestiva/mancata comunicazione della scadenza dei premi;
- q) insufficiente/negligente/infedele assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;

fermo restando, in ogni caso, l'incameramento della cauzione e il diritto dell'Università al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e l'affidamento in danno ad altra società.

Rimane salvo il diritto dell'Ateneo di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità dell'Ateneo di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del broker di qualsivoglia natura.

A seguito della risoluzione contrattuale, l'Ateneo potrà decidere di affidare la prestazione del servizio al soggetto risultato secondo nella graduatoria della gara, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente, al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi eventualmente sostenuti dall'Ateneo. In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per l'Università di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia di inadempimento contrattuale.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Università

Tutte le comunicazioni formali per l'Università devono essere fatte con PEC.

Art. 21 - Controversie - Foro competente



Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Università e l'aggiudicataria sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona.

Art. 22 - Clausola Broker

L'Università dichiara di aver affidato la gestione delle polizze al Broker, ai sensi del D.Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii., pertanto, l'Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 C. C.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Università stessa. E' fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. 136/2010.

Art.24 - Cessione e/o fusione di azienda



In caso di ristrutturazioni societarie, rilevazioni, fusioni, scissioni si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016.

Art. 25 - Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente capitolato tecnico. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Art. 26 – Applicazione del patto di legalità

L'Aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2016, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara.

L'operatore economico si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.

Art. 27 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, co. 3, del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n.165" e del Codice di comportamento dell'Università, adottato con D.R. n.580 del 15/09/2014, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

ART. 28 – Spese, imposte e tasse

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto.



In particolare è a totale carico dell'operatore economico ogni spesa inerente e conseguente alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione concedente.

Art. 29 - Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Università su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per tutto quanto non diversamente regolato nei documenti di gara valgono le norme di legge.

Art. 30 – Trattamento e tutela dei dati personali

I dati personali forniti dall'operatore economico aggiudicatario del presente Servizio, verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

I responsabili del trattamento e protezioni dati sono:

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) Prof. Gian Luca Gregori

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA

Tel. 071.2201

pec.: protocollo@pec.univpm.it

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Via Oberdan, 12 - 60121 ANCONA

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni

Tel. 071.2203002

pec.: rpd@pec.univpm.it



Allo stesso modo il Broker si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione e la gestione dei servizi connessi.